
Secondo giorno della quattordicesima Riunione
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DI BRUXELLES SUI SISTEMI DI GIUSTIZIA PENALE

Noi, membri del Consiglio dei ministri, riaffermiamo gli impegni relativi all'amministrazione della giustizia penale, in particolare gli impegni enunciati nell'Atto finale di Helsinki (1975), nel Documento finale di Vienna (1989), nel Documento di Copenaghen (1990), nella Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nel Documento di Mosca (1991), nel Documento di Budapest (1994) e nella Carta per la sicurezza europea (1999).

Richiamiamo le Decisioni N.3/05 del Consiglio dei ministri sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e N.12/05 sulla tutela dei diritti umani e dello stato di diritto nei sistemi di giustizia penale (Lubiana 2005).

Ricordiamo inoltre gli esiti del Seminario nel quadro della dimensione umana sulla tutela dello stato di diritto e del giusto processo nei sistemi di giustizia penale (Varsavia, maggio 2006).

Richiamiamo altresì i pertinenti strumenti dell'ONU, compresa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ricordiamo l'impegno assunto dagli Stati partecipanti all'OSCE di garantire l'indipendenza della magistratura.

Riconosciamo che nulla di quanto contenuto nel presente documento dovrà pregiudicare gli attuali impegni o obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale o divergere da questi, e al contempo prendiamo atto del fatto che ciascuno Stato partecipante, nel rispetto della propria tradizione giuridica, definisce le modalità appropriate di recepimento di tali impegni e obblighi nella propria legislazione nazionale.

Riteniamo che:

- l'indipendenza della magistratura sia un presupposto dello stato di diritto e funga da garanzia fondamentale del diritto al giusto processo;
- l'imparzialità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;

- l'integrità sia essenziale per l'appropriato esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la correttezza e l'immagine di correttezza siano essenziali per l'adempimento di tutti i compiti di un giudice;
- una garanzia di pari trattamento per tutti dinanzi ai tribunali sia essenziale per il debito esercizio delle funzioni giudiziarie;
- la competenza e la diligenza siano requisiti essenziali per il debito esercizio delle funzioni giudiziarie.

Riteniamo che:

- i magistrati debbano essere persone capaci e integerrime, in possesso di debite qualifiche e formazione;
- i magistrati debbano mantenere alti l'onore e la dignità della propria professione e rispettare lo stato di diritto;
- le funzioni della magistratura inquirente debbano essere rigorosamente separate dalle funzioni della magistratura giudicante e la magistratura inquirente debba rispettare l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici;
- i magistrati inquirenti debbano, conformemente alla legge, esercitare le loro funzioni in modo equo, coerente e celere, nonché rispettare e tutelare la dignità umana e i diritti dell'uomo, concorrendo in tal modo a garantire il giusto processo e il buon funzionamento del sistema di giustizia penale.

Riteniamo che:

- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano sempre adempiere al compito loro affidato per legge, operando al servizio dei cittadini e proteggendo ogni persona da atti illeciti, nel rispetto dell'alto grado di responsabilità imposto dalla loro professione;
- nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano rispettare e tutelare la dignità umana e i diritti umani di ogni persona;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano ricorrere all'uso della forza solo nella misura in cui ciò sia necessario e appropriato per svolgere i loro compiti e per garantire la sicurezza pubblica;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge, quali membri di un più ampio gruppo di funzionari pubblici o altre persone che agiscono in veste ufficiale, non debbano infliggere, provocare, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

- nessun funzionario preposto all'applicazione della legge debba essere punito per la mancata esecuzione dell'ordine di commettere o occultare atti quali torture o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- i funzionari preposti all'applicazione della legge debbano essere sensibili e attenti alla salute delle persone che hanno in custodia e, in particolare, adottare misure immediate per garantire cure mediche ogni qual volta risulti necessario.

Riteniamo che:

- debbano essere adottate tutte le misure volte a rispettare, tutelare e promuovere la libertà di esercizio della professione forense, senza discriminazione e senza inopportune ingerenze da parte delle autorità o del pubblico;
- le decisioni in merito all'autorizzazione ad esercitare la professione forense o ad iscriversi all'ordine degli avvocati debba spettare ad un organo indipendente. Tali decisioni, siano esse adottate da un organo indipendente o meno, dovrebbero essere sottoposte all'esame di un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale;
- gli avvocati non debbano subire alcuna sanzione o pressione né esserne minacciati qualora agiscano nel rispetto dei loro standard deontologici;
- gli avvocati debbano aver accesso ai loro assistiti, comprese in particolare le persone in stato di detenzione o custodia, per consentire loro di prestare consulenza in condizioni di riservatezza e rappresentare i loro assistiti secondo standard deontologici definiti;
- debbano essere adottate tutte le misure necessarie e opportune al fine di garantire il rispetto della riservatezza del rapporto che intercorre tra assistito e avvocato. Deroche a tale principio dovrebbero essere consentite solo qualora siano conformi allo stato di diritto;
- gli avvocati non debbano vedersi negato l'accesso ad un tribunale dinnanzi al quale hanno il diritto di presentarsi e debbano poter accedere a tutte le prove e agli atti attinenti laddove rappresentano i diritti e gli interessi dei loro assistiti conformemente agli standard deontologici.

Riteniamo che l'esecuzione di pene detentive e il trattamento dei detenuti debbano tener conto dei requisiti di incolumità, sicurezza e disciplina, garantendo al tempo stesso condizioni di detenzione che non offendano la dignità umana e che offrano ai detenuti attività occupazionali utili e programmi di riabilitazione adeguati che li preparino al reinserimento nella società.

Esortiamo gli Stati partecipanti ad attuare pienamente i loro impegni e obblighi internazionali al fine di garantire un funzionamento equo ed efficace dei propri sistemi di giustizia penale.